

AVVISO

1. Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso: T.A.R. LAZIO ROMA – SEZ. TERZA BIS - R.G. n. 5525/20222.

2. Nome del ricorrente: DI POCE LAURA

2.1. Indicazione dell'amministrazione intimata:

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ DELLA RICERCA,
in persona del Ministro pro tempore,

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO, in persona del
legale rappresentante pro tempore,

3. Estremi dei provvedimenti impugnati con il ricorso:

Con il ricorso introduttivo si chiede l'**annullamento, previa sospensiva:**

- dell'esito della prova scritta del "*Concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del Personale docente per i posti comune e di sostegno della Scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al DD 21 aprile 2022 n. 499 come modificato ed integrato dal DD 5 gennaio 2022 n. 23*", con riferimento ai posti banditi nella Regione Lazio per la classe A022, nella parte in cui reca la correzione dell'elaborato della ricorrente con conseguente attribuzione di un punteggio pari a 68/100;
- della nota dirigenziale dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio prot. 14074 del 13.04.2022, successivamente rettificata con nota prot. 14284 del 15.04.2022, recante avviso di convocazione delle prove orali (turno 2 maggio - 7 luglio 2022), laddove non risulta il nominativo della ricorrente, esclusa dalla procedura per mancato superamento della prova scritta;
- del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, avente eventualmente formato digitale, recante correzione dell'elaborato della ricorrente con attribuzione di un punteggio numerico pari a 68/100;
- del provvedimento, di data e protocollo sconosciuti, con il quale sono stati approvati i quesiti costituenti la prova scritta, elaborati dalla Commissione Nazionale di cui all'art. 7 del DM n. 326/2021 per la classe di concorso A022, con particolare riferimento ai quesiti nn. 1 e 3 del questionario della ricorrente, in quanto manifestamente erronei, fuorvianti ed in contrasto con il "Quadro di riferimento" redatto dalla medesima Commissione;
- per quanto occorrer possa, della *lex specialis* del concorso in esame ed, in particolare, del Bando di concorso di cui al DD 499/2020 e successive modifiche ed integrazioni e relativi allegati, ivi incluso il Quadro di riferimento redatto dalla Commissione Nazionale per la classe di concorso A022, nella parte in cui possa interpretarsi quale lesivo degli interessi della ricorrente;
- degli atti concorsuali nella parte in cui prevedono, quale soglia minima per il superamento della prova scritta il punteggio di 70/100;

- di ogni altro atto, connesso, collegato, presupposto, consequenziale, a quelli sopra impugnati ed in ogni caso lesivo dell'interesse della ricorrente alla corretta valutazione e partecipazione alla suddetta procedura concorsuale

nonché l'accertamento e la declaratoria

- del diritto della ricorrente ad una rettifica del punteggio relativo alla sua prova scritta ed al conseguente provvedimento di ammissione della stessa alle successive fasi concorsuali, ai fini dell'utile collocazione nella graduatoria di merito;

la condanna anche in forma specifica ex art. 30 cpa

- delle Amministrazioni resistenti – ciascuna di quanto di competenza – a disporre l'ammissione della dott.ssa DI POCE alla procedura concorsuale per cui ora è causa, previa adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio dalla medesima conseguito e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento del diritto della ricorrente.

3.1. Sunto dei motivi di gravame di cui al ricorso:

ECESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ E IRRAZIONALITÀ MANIFESTA, TRAVISAMENTO DEI FATTI ED ERRONEITÀ PER PRESUPPOSTI, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL BUON ANDAMENTO; VIOLAZIONE DEL BANDO E RELATIVI ALLEGATI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL “QUADRO DI RIFERIMENTO PER LA VALUTAZIONE DELLA PROVA SCRITTA CLASSE DI CONCORSO A022”; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA PAR CONDICIO DESUMIBILE DALL'ART. 97 COST.

La questione giuridica oggetto di ricorso attiene alla legittimità del giudizio di inidoneità erroneamente attribuito alla ricorrente all'esito dello svolgimento della prova scritta, articolata su 50 quesiti a risposta multipla. L'illegittimità riguarda due dei quesiti a risposta multipla (per i quali la ricorrente ha ottenuto un punteggio pari a zero) viziati per erroneità e non conformità con il preannunciato quadro di riferimento per la valutazione della prova d'esame. Nello specifico, la risposta, indicata come esatta fra quelle riportate nel questionario N. 1 esula dai limiti del programma specificamente indicato dalla Commissione Nazionale ai sensi del combinato disposto degli art. 3, co 5 e 5 del DD n. 23/2022. Mentre il QUESITO N. 3 addirittura non prevede alcuna risposta corretta.

Come chiarito dalla copiosa giurisprudenza in materia, nelle prove concorsuali articolate su quesiti a risposta multipla, da svolgersi entro un ristretto arco temporale, deve privilegiarsi la chiarezza del contenuto di ciascun quesito, che va formulato entro i limiti del programma di esame, secondo canoni di certa e pronta comprensibilità. La fondatezza del ricorso impone la conseguente rettifica del punteggio relativo alla prova scritta con attribuzione finale di p. 72/100, con ogni effetto in ordine al prosieguo della procedura da cui è stata illegittimamente esclusa.

4. Indicazione dei controinteressati:

Tutti i soggetti ricoprenti le posizioni utili nella graduatoria di concorso ordinario per titoli ed esami finalizzato al reclutamento di personale docente per i posti comune e di sostegno della Scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al DD 21 aprile 2022 n. 499, come modificato ed integrato dal DD 5 gennaio 2022 n. 23, approvata dall'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio – Classe di concorso A022;

5. Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo, inserendo il numero di registro generale del ricorso (R.G. n. 5525/2022) nella sottosezione *“Ricerca ricorsi”*, rintracciabile all'interno della sottosezione *“LAZIO - ROMA”* della sezione Terza bis del *“T.A.R.”*;

6. La presente notificazione per pubblici proclami è stata autorizzata dalla Sez. III bis del T.A.R. Lazio con decreto presidenziale n. 3217/2022;

7. Testo integrale del ricorso e del decreto n. 3217/2022 in allegato